

41° CONGRESSO DEL PARTITO RADICALE * PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il 41° Congresso ordinario del Partito Radicale è stato convocato in virtù di quanto disposto dalla mozione generale approvata il 3 settembre 2016 a Rebibbia grazie al fatto che sono stati raggiunti e superati i 3.000 iscritti sia nell'anno 2017 che nell'anno 2018.

Come preannunciato dalla Presidenza nel dicembre 2018, al 41° Congresso ordinario del Partito Radicale partecipano con diritto di voto gli iscritti dell'anno 2018.

Art. 1 – Composizione della Presidenza e modalità di intervento.

- 1.1 La Presidenza del Congresso è composta dalla Presidenza designata dal 40° Congresso straordinario convocato dagli iscritti.
- 1.2 I componenti della Presidenza possono intervenire in ogni fase del dibattito al di fuori dell'elenco delle iscrizioni a parlare, per dieci minuti, dopo il termine del secondo intervento successivo al momento in cui la richiesta è stata avanzata al Presidente di turno.
- 1.3 Gli interventi nel dibattito generale hanno la durata massima di dieci minuti per i congressisti iscritti al Partito e di cinque minuti per i congressisti non iscritti. I congressisti non iscritti possono intervenire una sola volta. La Presidenza fissa il termine delle iscrizioni a parlare e lo comunica al Congresso, con almeno un'ora di preavviso. La Presidenza ha la facoltà di modificare i tempi di intervento in relazione all'elenco degli iscritti a parlare.
- 1.4 La Presidenza ha la facoltà di dare la parola agli invitati ed alle personalità presenti.
- 1.5 Gli eletti nella legislatura in corso nel Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali, che risultino iscritti al Partito, hanno facoltà d'intervenire inserendosi nel dibattito al di fuori dell'ordine delle iscrizioni, dopo il termine del secondo intervento successivo al momento in cui la richiesta è stata avanzata al Presidente di turno.

Art. 2 – Emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento.

- 2.1 Gli emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento vanno presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza e non possono essere sub-emendati. Gli emendamenti messi in votazione vengono illustrati dai presentatori con interventi della durata massima di cinque minuti. La Presidenza dà la parola per dichiarazioni di voto, due a favore e due contro, della durata di tre minuti. Ogni congressista iscritto può presentare un solo emendamento, anche complessivo, sull'ordine dei lavori, ed uno sulle norme regolamentari. Le proposte di regolamento e di ordine dei lavori sono distribuite ai congressisti all'inizio dei lavori e approvate al termine delle relazioni e dei saluti di apertura dei lavori.

Art. 3 – Mozioni di sfiducia alla Presidenza.

- 3.1 Le mozioni di sfiducia alla Presidenza devono essere sottoscritte e presentate da almeno un quinto dei congressisti iscritti e sono poste in discussione e in votazione dalla Presidenza stessa, dando la parola per cinque minuti ad almeno due favorevoli e due contrari, entro la fine del secondo intervento successivo a quello in corso al momento della richiesta.

Art. 4 – Iscrizioni a parlare.

- 4.1 Le iscrizioni a parlare devono essere presentate personalmente alla Segreteria di Presidenza. La Presidenza forma l'elenco generale degli iscritti a parlare.

Art. 5 – Mozioni generali, mozioni particolari, emendamenti.

- 5.1 Le mozioni generali devono essere sottoscritte da non meno di un quinto e da non più di un quinto più quindici dei congressisti iscritti che risultino registrati alle ore venti del penultimo giorno di lavori. Ciascun congressista può sottoscrivere una sola mozione generale. Il numero dei congressisti iscritti è comunicato dalla Presidenza al momento stabilito dall'ordine dei lavori.
- 5.2 Le mozioni particolari devono essere sottoscritte da almeno un settimo dei congressisti iscritti registrati secondo il termine stabilito dal comma precedente e vengono discusse e poste in votazione con le stesse modalità previste per le mozioni generali.
- 5.3 Ciascun documento può essere illustrato dal primo firmatario, o da uno dei presentatori da lui indicato, per un limite massimo di dieci minuti per le mozioni generali e di cinque minuti per quelle particolari.
- 5.4 Gli emendamenti, sottoscritti da almeno un decimo dei congressisti iscritti, calcolati secondo il criterio stabilito al punto 5.1, se riguardano mozioni generali, o da un ventesimo, se riguardano mozioni

particolari, devono essere presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro il limite stabilito dall'ordine dei lavori. Ciascun congressista può presentare più di una proposta, anche complessiva, di emendamento a ciascuna mozione, generale o particolare.

- 5.5 La Presidenza, all'inizio della fase conclusiva dei lavori, procede alla lettura delle mozioni generali e delle mozioni particolari, quindi dà la parola per l'illustrazione delle mozioni generali. Gli interventi dei congressisti possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall'ordine dei lavori e dall'andamento generale dei lavori.
- 5.6 Terminato il dibattito sulle mozioni generali, si procede all'esame degli emendamenti relativi. Qualora gli emendamenti alle mozioni non siano accolti dai presentatori dei documenti cui sono rivolti (l'accettazione deve essere espressa dal primo firmatario), la Presidenza dà la parola per l'illustrazione ad uno dei presentatori dell'emendamento per due minuti. Su ciascuno di essi la Presidenza ammette una dichiarazione di voto favorevole ed una contraria, della durata di due minuti ciascuna.
- 5.7 Terminate le votazioni sugli emendamenti, la Presidenza procede alla messa in votazione delle mozioni generali, quindi alla votazione delle mozioni particolari, dando la parola per le dichiarazioni di voto per una durata di cinque minuti ciascuna e ad un numero limitato di iscritti per le dichiarazioni a favore, contro e per l'astensione. Durata e numero delle dichiarazioni di voto sono stabiliti, per ciascuna votazione, dalla Presidenza.

Art. 6 – Modifiche statutarie.

- 6.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro la scadenza fissata dall'ordine dei lavori e devono essere sottoscritte da almeno un quinto e da non più di un quinto più quindici dei congressisti iscritti che risultino registrati alle ore 13:00 dello stesso giorno.
- 6.2 Ciascun congressista iscritto non può presentare più di una proposta, anche complessiva, di modifica dello Statuto.
- 6.3 Ciascuna proposta di modifica può essere illustrata da uno dei presentatori per non più di dieci minuti. La Presidenza procede alla votazione dopo aver dato la parola per dichiarazioni di voto della durata massima di due minuti ad un numero limitato di iscritti per le dichiarazioni a favore, contro e per l'astensione.
- 6.4 Le proposte di modifica dello Statuto non sono emendabili. Le proposte di modifica complessiva possono essere poste in votazione per parti separate.

Art. 7 – Liste Consiglio Generale.

- 7.1 L'elezione dei membri del Consiglio Generale avviene con liste bloccate e seggi attribuiti con metodo proporzionale.
- 7.2 Le liste devono essere composte da un minimo di candidati pari al numero dei membri da eleggere più 5 a un massimo di candidati pari al numero dei membri da eleggere più un terzo. Il numero dei membri da eleggere è stabilito dallo Statuto.
- 7.3 Ciascun iscritto può candidarsi in una sola lista.
- 7.4 Le liste devono essere sottoscritte da non meno di un quinto e da non più di un quinto più quindici dei congressisti iscritti che risultino registrati alle ore venti del penultimo giorno di lavori.
- 7.5 Ciascun congressista può sottoscrivere una sola lista per l'elezione dei membri del Consiglio Generale. I candidati devono firmare la lista per l'accettazione della candidatura e ne divengono sottoscrittori.

Art. 8 – Modalità di votazione degli organi dirigenti.

- 8.1 Dopo l'approvazione delle mozioni, si procede all'elezione a scrutinio segreto, contestuale o successiva, del/i Presidente/i d'onore, del Segretario, del Tesoriere, di venticinque membri del Consiglio Generale. Ciascun Congressista iscritto vota con scheda cartacea.
- 8.2 La Presidenza annuncia i nomi degli scrutatori indicando chi fra loro assume la responsabilità dello spoglio. Un membro della Presidenza supervisiona lo spoglio.
- 8.3 Terminato il conteggio dei voti, la Presidenza procede alla lettura dei risultati e proclama gli eletti.